



Nucleo di coordinamento sulla sicurezza
e gestione dei rifiuti speciali

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTA	la richiesta del 12/02/2024 della prof.ssa Rapino Cinzia che in qualità di Responsabile del Laboratorio RIA, situato presso il Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e ambientali, ha informato della volontà di dismettere le attività del suddetto laboratorio e di smaltire conseguentemente il materiale radioattivo in esso presente;
CONSIDERATO	che in base alle successive comunicazioni intercorse, anche con l'Esperto di Radioprotezione di Ateneo, è stato definito il servizio da richiedere e il materiale radioattivo da smaltire e che pertanto è possibile affidare il servizio di: ➤ raccolta, trasporto e smaltimento di n. 2 fusti da 60L di rifiuti radioattivi contenenti Trizio; ➤ raccolta, trasporto e smaltimento di ulteriore materiale radioattivo contenente Trizio; ➤ ritiro, trasporto e smaltimento di uno strumento Beta-counter Tricarb 2810 della PerkinHelmer non funzionante, contenente una sorgente di Bario-133 con attività pari a 300 kBq; ➤ ritiro di n. 2 fusti vuoti per liquidi da 60L e di n. 1 fusto vuoto per solidi da 60L;
VISTO	il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”;
VISTO	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO	il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare l’art. 50, comma 1 lett. b) che prevede l’affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
CONSIDERATA	l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
VISTO	l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006 e s.m.i., che detta la disciplina, per le istituzioni universitarie, in merito agli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro stipulate da Consip SpA o tramite il MEPA ovvero ad altri mercati elettronici;
VERIFICATO	che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di sorgenti e rifiuti radioattivi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva ed in nessuna delle categorie presenti sul MEPA e che, pertanto, la scelta del contraente può essere effettuata tramite affidamento diretto ai sensi della normativa sopra richiamata;
CONSIDERATO	che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dal primo gennaio 2024 devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale e che l’Università degli Studi di Teramo, per lo svolgimento di procedure di acquisto inferiori alle soglie di rilevanza europea, si è dotata di una propria piattaforma di negoziazione;

- CONSIDERATO** che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;
- CONSIDERATO** che per affidamento diretto, ai sensi dell'allegato I.1 art. 3, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 deve intendersi *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- VISTE** le linee guida ANAC nonché il *Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro*, approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 30/07/2024;
- PRESO ATTO** che è stato svolto dal Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali un confronto di preventivi volto ad individuare il minor prezzo e il miglior risultato per la fornitura del servizio richiesto;
- PRESO ATTO** che hanno risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: Campoverde Srl, cod. fiscale 08056320156 e Protex Italia Srl, codice fiscale 00746550409;
- VISTO** l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario, in base al prezzo più basso, il seguente operatore economico: CAMPOVERDE Srl, con sede legale in Via Quintiliano n. 30, 20138 Milano - P. IVA e C. F. 08056320156, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio sopra indicato per l'importo di € 10.556,00, IVA esclusa, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni di mercato e alla qualità/quantità della prestazione richiesta;
- CONSIDERATO** che i costi della manodopera e gli oneri di salute e sicurezza aziendali indicati nell'offerta dall'operatore economico sono considerati congrui ed adeguati al corretto svolgimento delle prestazioni;
- PRESO ATTO** che tale affidamento rispetta il principio di rotazione, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto l'operatore economico individuato non è il contraente uscente;
- VISTO** l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- PRESO ATTO** che la Campoverde SRL ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla vigente normativa nonché dell'idoneità professionale e delle autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento/alienazione dei rifiuti radioattivi, compresa l'iscrizione alla "white list";
- PRESO ATTO** che l'operatore economico individuato ha dichiarato pregresse esperienze idonee a garantire la buona riuscita dell'affidamento;
- DATO ATTO** che, quando in conseguenza della verifica condotta a campione, secondo quanto previsto dall'art.52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla

	sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento
RITENUTO	necessario nominare RUP della presente procedura di acquisto il dott. Cesare Giovannelli, Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali, che è tenuto all'acquisizione del relativo CIG;
RILEVATO	che il dott. Cesare Giovannelli ha dichiarato, ai sensi della vigente normativa, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico di RUP in relazione all'oggetto della presente disposizione;
DATO ATTO	che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 dichiarati dalla Campoverde Srl e che è stata riscontrata la regolarità del DURC (prot. n. INPS_42621939 scadente il 23/01/2025) nonché la regolare iscrizione alla white list della Prefettura di Milano;
RILEVATO	che sono stati condotti accertamenti volti ad individuare rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e che, non essendo stati riscontrati i predetti rischi, non è necessario né redigere il DUVRI né conseguentemente prevedere oneri di sicurezza per rischi interferenziali;
ACCERTATA	che la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento è finanziato con mezzi propri e che sussiste disponibilità finanziaria sul C.A. 04.41.05.02 del bilancio di Ateneo della somma di € 12.878,32 (iva inclusa) a seguito della rimodulazione del budget di cui al DDG n. 536/24;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti già predisposti nonché la documentazione acquisita per la presente procedura;
2. di nominare responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il dott. Cesare Giovannelli, Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'operatore economico CAMPOVERDE Srl, con sede legale in Via Quintiliano n. 30, 20138 Milano - P. IVA e C. F. 08056320156, per l'importo complessivo pari a € 10.556,00+IVA, il servizio di:
 - raccolta, trasporto e smaltimento di n. 2 fusti da 60L di rifiuti radioattivi contenenti Trizio;
 - raccolta, trasporto e smaltimento di ulteriore materiale radioattivo contenente Trizio;
 - ritiro, trasporto e smaltimento di uno strumento Beta-counter Tricarb 2810 della PerkinHelmer non funzionante, contenente una sorgente di Bario-133 con attività pari a 300 kBq;
 - ritiro di n. 2 fusti vuoti per liquidi da 60L e di n. 1 fusto vuoto per solidi da 60L.Non sono previsti costi connessi agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali.
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'affidatario sia esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva in quanto l'ammontare garantito sarebbe di importo così esiguo da non costituire reale garanzia per la stazione appaltante, determinando esclusivamente un appesantimento del procedimento;
5. di attribuire:
 - alla dott.ssa Cinzia Rapino, Responsabile del laboratorio RIA, relativamente al materiale radioattivo sopra indicato, il compito di curare:
 - a) la corretta esecuzione del contratto relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza (radioprotezione);
 - b) gli adempimenti connessi alla compilazione della documentazione prevista dalla vigente normativa per il servizio richiesto;

- c) il corretto confezionamento del materiale da smaltire;
- al dott. Costantino Fischione, in qualità di Esperto di radioprotezione di Ateneo, il compito di predisporre tutti gli adempimenti, comprese le relazioni tecniche, che sono necessari per effettuare le comunicazioni preventive di variazione di pratica delle sorgenti radioattive che occorre trasmettere agli Enti competenti nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previste dalla vigente normativa;
6. di stabilire che il contratto con la Campoverde S.r.l., ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, previa verifica, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'operatore economico. La lettera-contratto dovrà contenere le condizioni e le clausole del servizio oggetto di affidamento oltre a prevedere:
- che il servizio dovrà essere eseguito entro e non oltre 45 giorni che decorreranno dal momento in cui sarà acquisito il nulla osta degli Enti competenti per lo smaltimento delle sorgenti radioattive ovvero sarà trascorso, senza alcun rilievo, il termine di trenta giorni dalla notifica delle comunicazioni preventive trasmesse agli Enti competenti;
 - che la ditta affidataria del servizio sarà avvisata dell'inizio della decorrenza del termine per l'esecuzione del servizio con apposita comunicazione a cura del RUP;
 - la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché l'applicazione della penale in misura del 10% del valore del contratto in caso di successivo difetto dei requisiti prescritti e/o dichiarati dall'impresa affidataria;
 - la risoluzione del contratto qualora la ditta affidataria non assolverà agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - la risoluzione del contratto in caso di violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e s.m.i. e dal Codice di comportamento del personale contrattualizzato dell'Università degli Studi di Teramo ai sensi dell'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001;
7. di stabilire che la spesa in questione pari a € 12.878,32 Iva inclusa graverà sul conto CA.04.41.05.02 del bilancio di Ateneo avendo accertato che detto conto presenta adeguata disponibilità;
8. di stabilire che la liquidazione della fattura elettronica avverrà previa:
- dichiarazione di conformità dell'esecuzione del servizio rilasciata dalla dott.ssa Cinzia Rapino in qualità di Responsabile del Laboratorio RIA;
 - apposita certificazione, rilasciata dalla CAMPOVERDE Srl con la quale attesta il ricevimento del materiale radioattivo consegnato facendosi carico della gestione delle fasi successive e sollevando l'Ateneo, nella maniera più completa, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in merito al materiale radioattivo ritirato;
 - apposita comunicazione in merito al rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.;
9. di ritenere la presente quale decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
10. di notificare il presente provvedimento a tutte le strutture e persone interessate;
11. di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio ai principi di trasparenza previsti dalla vigente normativa, sul sito web di Ateneo nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

LA DIRETTRICE GENERALE

Prof.ssa Angela Musumeci



Firmato digitalmente da:

Musumeci Angela

Firmato il 31/10/2024 12:10

Seriale Certificato: 3365173

Valido dal 05/03/2024 al 05/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA